



# Ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos)

## Modifica del 3 gennaio 2019

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)  
ordina:*

I

L'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016<sup>1</sup> sui cosmetici è modificata come segue:

*Art. 6 cpv. 1*

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 54 capoverso 1 ODerr, per la voce n. 358 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009<sup>2</sup> si applica quanto segue: «Furocumarine, tra cui Trioxysalenum (INN), metossi-8-psoralene, metossi-5-psoralene, salvo tenori normali negli oli essenziali naturali impiegati. Nei cosmetici, esclusi profumi, acque da toeletta e acqua di Colonia, nel prodotto finale le furocumarine devono essere presenti in quantità inferiori a 1 mg/kg e gli oli essenziali naturali devono essere dosati di conseguenza se in caso di uso normale e ragionevolmente prevedibile il cosmetico:

- a. non è da risciacquare; e
- b. può essere esposto direttamente al sole. »

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

3 gennaio 2019

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

<sup>1</sup> RS 817.023.31

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1410, GU L 202 del 3.8.2017, pag. 1.

